

REGOLAMENTO (CEE) N. 541/89 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2 e 6 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 449/89⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 22 al 28 febbraio 1989 per la lira sterlina, la dracma greca e la peseta spagnola inducono a modificare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, gli importi compensativi monetari applicabili per il Regno

Unito e la Grecia in tutti i settori e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili per la Spagna nel settore del vino; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati negli altri settori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4103/88 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 3) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 4) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(²) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(³) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(⁴) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

(⁵) GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

(⁶) GU n. L 55 del 27. 2. 1989, pag. 1.